

# **LEGGE 148/2011**

## **ulteriori misure urgenti...interventi in materia previdenziale**

Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre u.s., pubblicato sulla G.U. n. 216 del 16/9/2011, ed entrato in vigore il 17/09/2011, è intervenuto di nuovo sul sistema previdenziale già oggetto di modifica nel mese di luglio scorso con la legge n.111. Ribadendo il giudizio negativo sulle manovre governative già espresso dalla Cgil e dall'Inca in più occasioni, riteniamo utile fornire una prima illustrazione delle nuove disposizioni previdenziali, già in vigore, riservandoci sin d'ora di ritornare sulle disposizioni con analisi ed indicazioni operative più dettagliate, anche alla luce delle circolari che verranno emanate dagli enti previdenziali. Richiamiamo di seguito due degli articoli della legge n. 148 relativi ad interventi in campo previdenziale:

### **Art. 1 comma 20 – Incremento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato**

L'incremento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato da 60 a 65 anni viene anticipato ed opererà a partire dal **2014** per concludersi nel **2026**; in precedenza, la legge n. 111 aveva previsto che l'incremento sarebbe partito dal 2020 e si sarebbe concluso nel 2032. Le modalità che verranno utilizzate sono quelle già fissate nella legge n. 111: l'età pensionabile crescerà di 1 mese nel 2014, ulteriori 2 mesi dal 1 gennaio 2015, 3 mesi dal 1 gennaio 2016, 4 mesi dal 1 gennaio 2017, 5 mesi dal 1 gennaio 2018, 6 mesi dal 1 gennaio 2019 e per ogni anno fino al 2025, 3 mesi dal 1 gennaio 2026.

Al citato incremento si sommerà l'adeguamento dell'età pensionabile correlato all'aumento della speranza di vita, previsto per tutti i lavoratori, e che inizialmente avrebbe dovuto decorrere dal 2015 (art. 12 commi da 12 bis a 12 quinquies della legge 122/2010), ma successivamente anticipato al 2013 dall'art. 18 comma 4 della legge n.111. Il primo aumento a questo titolo, nel 2013, sarà di 3 mesi; i successivi aumenti, come stimati nella relazione tecnica alla legge n. 111/2011, dovrebbero essere di ulteriori 4 mesi per ogni triennio, a decorrere dal 2016.

Le tabelle che seguono riportano i requisiti di età per la pensione di vecchiaia e di anzianità per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato e del settore pubblico nonché per i lavoratori autonomi .

**Tabella 1 - Requisiti di età per la pensione di vecchiaia**

Anno	Donne		Uomini
	Dipendenti private e autonome	Dipendenti pubbliche	Dipendenti privati e pubblici, autonomi
	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)
2011	60	61	65
2012	60	65	65
2013	60 e 3 *	65 e 3 *	65 e 3 *
2014	60 e 4	65 e 3 *	65 e 3 *
2015	60 e 6	65 e 3 *	65 e 3 *
2016	61 e 1 *	65 e 7 *	65 e 7 *
2017	61 e 5	65 e 7 *	65 e 7 *
2018	61 e 10	65 e 7 *	65 e 7 *
2019	62 e 8 *	65 e 11 *	65 e 11 *
2020	63 e 2	65 e 11 *	65 e 11 *
2021	63 e 8	65 e 11 *	65 e 11 *
2022	64 e 6 *	66 e 3 *	66 e 3 *
2023	65	66 e 3 *	66 e 3 *
2024	65 e 6	66 e 3 *	66 e 3 *
2025	66 e 4 *	66 e 7 *	66 e 7 *
2026	66 e 7	66 e 7 *	66 e 7 *

\* Adeguamento dell'età in relazione all'aumento della speranza di vita secondo la relazione tecnica allegata alla legge.

La tabella tiene conto:

- che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per le lavoratrici del settore pubblico l'età pensionabile é fissata a 65 anni (vedi circolare Inca n. 84/2011). Nel 2012 le lavoratrici nate nel 1950, in presenza dei requisiti contributivi, potranno andare in pensione di vecchiaia avendo già raggiunto il requisito anagrafico richiesto (61 anni) nel 2011 mentre le lavoratrici nate nel 1951 dovranno attendere il 2016 per compiere l'età pensionabile richiesta;
- degli incrementi di età, a titolo di aumento della speranza di vita, stimati nella relazione tecnica alla legge n. 111/2011.

**Tab. 2 – A - Requisiti per il pensionamento di anzianità per il lavoratore dipendente**

Anno di maturazione dei requisiti	Età anagrafica (anni e mesi)	Anzianità contributiva	Quota	Solo anzianità contributiva
Dal 1.1.2011 al 31.12.2012	<b>60</b>	36	<b>96</b>	40
	61	35		
Dal 1.1.2013 al 31.12.2015	<b>61 e 3</b>	36	<b>97 e 3</b>	40
	62 e 3	35		
Dal 1.1.2016 al 31.12.2018	<b>61 e 7</b>	36	<b>97 e 7</b>	40
	62 e 7	35		
Dal 1.1.2019 al 31.12.2021	<b>61 e 11</b>	36	<b>97 e 11</b>	40
	62 e 11	35		

**Tab. 2 – B -Requisiti pensione di anzianità per il lavoratore autonomo**

Anno di maturazione dei requisiti	Età anagrafica (anni e mesi)	Anzianità contributiva	Quota	Solo anzianità contributiva
Dal 1.1.2011 al 31.12.2012	<b>61</b>	36	<b>97</b>	40
	62	35		
Dal 1.1.2013 al 31.12.2015	<b>62 e 3</b>	36	<b>98 e 3</b>	40
	63 e 3	35		
Dal 1.1.2016 al 31.12.2018	<b>62 e 7</b>	36	<b>98 e 7</b>	40
	63 e 7	35		
Dal 1.1.2019 al 31.12.2021	<b>62 e 11</b>	36	<b>98 e 11</b>	40
	63 e 11	35		

Raggiunta, dunque, l'età indicata nelle Tabelle ed il requisito contributivo richiesto, per la decorrenza effettiva del trattamento pensionistico occorrerà attendere ancora 12 mesi se lavoratori dipendenti o 18 mesi se lavoratori autonomi, parasubordinati o con trattamenti pensionistici in totalizzazione.

A titolo esemplificativo: una lavoratrice dipendente iscritta all'Inps, con almeno 20 anni di contribuzione, che raggiunga i requisiti di età nel 2016 andrà in pensione nel 2017, all'età effettiva di 62 anni e 1 mese; la lavoratrice iscritta all'Inpdap, in possesso dei requisiti contributivi richiesti, che matura l'età per il pensionamento nel 2016, andrà in pensione l'anno seguente, con 66 anni e 7 mesi di età. Secondo la legislazione vigente, dunque, nel 2026 si arriverà alla parificazione dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia di uomini e donne sia dipendenti pubblici che privati. Per quanto sopra esposto, chi raggiungerà i requisiti nel 2026 andrà in pensione nel 2027, all'età effettiva di 67 anni e 7 mesi.

E' utile sottolineare, anche nella consulenza, che il legislatore ha allungato il periodo di attesa della pensione senza prevedere le opportune modifiche nel

calcolo della stessa. Infatti, nel sistema retributivo gli anni lavorati oltre il 40esimo non daranno luogo a nessun miglioramento dell'importo della pensione; nel sistema contributivo non è previsto l'utilizzo di coefficienti appropriati per chi va in pensione dopo i 65 anni; ciò significa che chi ha già maturato 40 anni di contributi nel sistema retributivo o è arrivato a 65 anni nel sistema contributivo lavorerà 12 o 18 mesi in più senza averne un adeguato beneficio.

**Art. 1 comma 21:**

**Nuova decorrenza per le pensioni della scuola**

Dal 1 gennaio 2012 anche per i lavoratori e le lavoratrici della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale, Afam, il pensionamento è stato ritardato di 1 anno; una volta maturati i requisiti richiesti, infatti, la loro pensione decorrerà dal 1° settembre o dal 1° novembre dell'anno seguente. Tenuto conto della particolarità del settore, la decorrenza della pensione è fissata per tutti all'inizio dell'anno scolastico o accademico. Ciò determinerà un tempo d'attesa variabile da un minimo di 8 mesi, per chi matura i requisiti a dicembre, a circa 20 mesi per chi matura i requisiti a gennaio (si veda Tabella 3).

I lavoratori e le lavoratrici per i quali si è già aperta, in passato, la "finestra di uscita" per il pensionamento potranno andare in pensione in qualsiasi momento, fermo restando che per la scuola la decorrenza è comunque fissata a settembre o novembre.

**Tab. 3 Decorrenza delle pensioni nella scuola**

Chi matura i requisiti anagrafici e contributivi dal..	Andrà in pensione	
	Se personale della scuola	Se personale Afam
Gennaio a dicembre 2011	1° settembre 2012	1° novembre 2012
Gennaio dicembre 2012	1° settembre 2013	1° novembre 2013
Gennaio dicembre 2013	1° settembre 2014	1° novembre 2014



**PATRONATO  
INCA CGIL  
BERGAMO**

24122 Bergamo  
Via Garibaldi 3  
Tel.035-3594120  
Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it



**CAMERA del LAVORO  
di BERGAMO**

24122 Bergamo  
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111  
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it  
www.cgil.bergamo.it